



COMUNE DI TREPUIZZI PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20 DEL 16/02/2018

OGGETTO: ATTUAZIONE ART. 4, COMMA 6, L. N. 219 DEL 22 DICEMBRE 2017, IN MATERIA DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO.

L'anno 2018 e questo giorno 16 del mese di febbraio alle ore 12:00 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
On. Avv. Giuseppe Taurino		X
Dott. Chirizzi Giovanni	X	
Dott. Oronzo Valzano	X	
Dott. Fernando Antonio Monte	X	
Ins. Anna Maria Capodieci	X	
Dott.ssa Lucia Caretto	X	

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA TRALDI ANNA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Giovanni CHIRIZZI assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

L'art. 2 della Costituzione afferma che *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità...”*; che l'art. 13 afferma che *“La libertà personale è inviolabile....”*, rafforzando e riconoscendo il concetto dell'autonomia e della libertà dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;

L'art. 32 della Costituzione afferma che *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge...”*;

Con l'espressione *“dichiarazione anticipata di trattamento”* (o *“testamento biologico”* o *“testamento di vita”*) si fa riferimento alla manifestazione di volontà di un individuo, espressa in condizioni di lucidità mentale, in merito ai trattamenti sanitari che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui si dovesse trovarsi nell'incapacità di esprimere tale volontà, perché affetto da malattie o traumatismi cerebrali irreversibili o invalidanti che impediscano di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico. La persona che lo redige nomina un *“fiduciario”* che diviene, nel caso in cui la medesima diventi incapace, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà espressa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi;

L'art. 4, rubricato *“Disposizioni anticipate di trattamento”* della Legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante ad oggetto: *“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”*, al comma 6 recita: *“Le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito....”*;

CONSIDERATO

Che il Legislatore nazionale ha inteso normare le *“Disposizioni anticipate di trattamento”*, prevedendo la possibilità per gli Enti di istituire appositi Registri in ordine all'accoglimento e conseguente annotazione delle predette disposizioni;

Opportuno dare attuazione alla recente normativa nazionale (L. n. 219/2017) che introduce specifiche competenze per gli uffici di stato civile comunali, concernenti il ricevimento e l'annotazione delle DAT in apposito registro, ove istituito;

Che, in data 8 febbraio 2018, il Ministero dell'Interno ha emesso la Circolare n. 1/2018, in ordine al ruolo e alle specifiche attività in capo all'ufficiale di stato civile in tema di DAT;

RITENUTO

Per le motivazioni suesposte, di dover istituire il Registro delle Disposizioni anticipate di trattamento, presso l'ufficio di stato civile dell'Ente;

Che, nelle more dell'emanazione di circolari ministeriali dettagliate e in attesa della promulgazione della normativa regionale di recepimento della modalità di gestione telematica della DAT, all'interno del fascicolo sanitario elettronico, di cui al comma 7 dell'art. 4 della L. n. 219/2017, il registro, previsto ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della medesima legge, viene istituito unicamente in forma cartacea;

Dover approvare l'allegato alla presente deliberazione denominato *“Disposizioni attuative della Legge n. 219/2017”*;

VISTI

Il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

Lo Statuto del Comune;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai

sensi dell'art. 49 del TUEL;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI DARE ATTO che tutto quanto esposto in premessa, e che qui si intende interamente riportato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI ISTITUIRE il Registro delle Disposizioni anticipate di trattamento, presso l'ufficio di stato civile dell'Ente;

DI DARE ATTO che, nelle more dell'emanazione di successive circolari ministeriali attuative e in attesa della promulgazione della normativa regionale di recepimento della modalità di gestione telematica della DAT, all'interno del fascicolo sanitario elettronico di cui al comma 7 dell'art. 4 della L. n. 219/2017, il registro, previsto ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della medesima legge, viene istituito unicamente in forma cartacea;

DI APPROVARE le "Disposizioni attuative della Legge n. 219/2017", documento allegato alla presente deliberazione;

DI DEMANDARE l'applicazione delle predette "Disposizioni attuative della Legge n. 219/2017" al Responsabile del Servizio "Anagrafe e Stato Civile", sotto il profilo funzionale, Dott.ssa Anna Traldi, Segretario Generale dell'Ente, entro e non oltre trenta giorni dall'adozione del presente atto deliberativo;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del sujesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Dr.ssa Anna TRALDI

IL SINDACO
F.toDr. Giovanni CHIRIZZI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.toDOTT.SSA TRALDI ANNA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 20/02/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:

- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N. _____

Data

IL MESSO COMUNALE
F.to Francesco Giordano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA TRALDI ANNA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE
